

STATUTO

della

ACCADEMIA DI DISEGNO ONIRICO BERMOLEN – DAL PORTO

Disposizioni generali

Articolo 1. – Denominazione

È costituita – ai sensi della legge 398/1991 – l'associazione denominata: ACCADEMIA DI DISEGNO ONIRICO BERMOLEN – DAL PORTO

Articolo 2. – Sede

L'associazione ha sede in Pesaro, via Fontana 17, 61122

La sede dell'Associazione potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

L'associazione ha facoltà di istituire o chiudere sedi secondarie, sedi amministrative o sezioni in Italia ed all'estero.

Articolo 3. – Scopo sociale

L'associazione - culturale, aconfessionale, apolitica, apartitica senza scopo di lucro – è volta alla formazione, all'osservazione, all'evoluzione e alla crescita personale attraverso il Disegno onirico e discipline olistiche affini.

L'Associazione ha lo scopo di:

- Promuovere la ricerca e lo sviluppo della persona attraverso l'utilizzo del Disegno Onirico.
- Promuovere lo sviluppo della spontaneità, immaginazione e creatività.
- Promuovere la crescita e il benessere della Persona.
- Promuovere attività di studio, ricerca e divulgazione di strumenti per favorire la crescita personale.
- Promuovere l'elaborazione e la realizzazione di progetti nei settori dell'educazione, della formazione, del sostegno, tesi al raggiungimento del benessere della persona.
- Collaborare mediante convenzioni, con altre istituzioni pubbliche o private, nazionali o estere al fine di gestire e coordinare, seminari, stage e progetti.
- Accreditare presso enti formativi Nazionali la Formazione in Disegno Onirico.

Articolo 4. – Attività

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere iniziative educative, culturali ed umanitarie, le più opportune per la realizzazione dell'aiuto e del sostegno verso

tutti gli esseri viventi e per l'elevazione materiale e spirituale della società a livello nazionale e internazionale, in particolare:

- Percorsi formativi
- Iniziative culturali;
- Mostre d'arte;
- Presentazioni di pubblicazioni e libri;
- Incontri culturali tematici;
- Eventi e iniziative con scopi sociali ed umanitari;
- Tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, congressi, seminari, istituzioni di biblioteche e musei, proiezioni di film e documentari culturali o di interesse per i soci;
- Intrattenimenti musicali e teatrali;
- Manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro;
- Pubblicazione di riviste, cataloghi, bollettini, libri, atti di convegni, atti di seminari, ricerche, siti web e testate elettroniche;
- Viaggi.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate sia in Italia che all'estero. Potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente.

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'associazione potrà assumere partecipazioni, tramite suoi rappresentanti delegati dal Consiglio Direttivo, in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

Articolo 5. – Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta dall'Assemblea dei Soci **fondatori** ai sensi di legge.

Titolo II

Articolo 6. – Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri – di maggiore età - persone giuridiche ed enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione

I Soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- **Soci Fondatori:** sono Soci Fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e ogni altro Ente, anche non riconosciuto, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e versato inizialmente la quota stabilita nell'Atto Costitutivo stesso. Sono Soci Fondatori anche coloro che, nel termine di mesi sei della Costituzione, hanno aderito all'Associazione versando la quota di ingresso stabilita.

- **Soci ordinari:** sono le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e ogni altro Ente, anche non riconosciuto, che sono professionalmente impegnati nel campo culturale e scientifico o in una disciplina collegata.
Le persone che, appartenendo alle categorie sopra previste, intendono associarsi dovranno rivolgere domanda scritta al Segretario dell'Associazione il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. I soci ordinari devono dichiarare nella domanda di associazione la loro disponibilità a versare la quota di associazione stabilita.
- **Soci sostenitori:** sono le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti che abbiano un particolare interesse per le attività scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione e intendano contribuire finanziariamente al sostegno dell'Associazione. Per i soci sostenitori il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea una quota associativa differenziata.
- **Soci onorari:** il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare Soci onorari, salvo successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci, coloro che abbiano acquisito particolari riconoscimenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualità di Socio decorre dalla data di delibera di accettazione della domanda e si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo, qualora il Socio non presenti o invii per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno

Le quote versate dai soci non sono rimborsabili e la qualità di associato non è trasmissibile.

Articolo 7. – Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità: indicazione di nome e cognome e data di nascita, residenza; dichiarazione di accettazione e rispetto a quanto stabilito dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Alla presentazione della domanda di ammissione è obbligatorio e contestuale il versamento della quota sociale.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'esclusione, senza che debbano essere esposti i motivi della decisione.

Articolo 8. – Diritti dei soci

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo e avrà diritto a ricevere la tessera sociale. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare ai progetti e alle manifestazioni indette dall'associazione

stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. Il socio ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto; dell'eventuale regolamento interno; del rendiconto economico e finanziario; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Articolo 9. – Obblighi dei soci

Ad ogni socio è fatto obbligo di:

- rispettare il presente Statuto;
 - intervenire alle Assemblee nei casi previsti;
 - osservare le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
 - non danneggiare in alcuno modo l'Associazione;
 - versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Il mancato pagamento nei termini stabiliti dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

Articolo 10. – Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde:

- Per dimissioni, che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Per inosservanza dello Statuto Sociale e delle deliberazioni Assunte dall'assemblea;
- Per inadempienza al versamento delle quote associative dovute da almeno due anni;
- Per comportamenti contrari ai principi etici, morali e sociali che ispirano l'Associazione o – in generale – lesivi del prestigio dell'Associazione;
- Per decesso del socio.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri.

Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso. Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Articolo 11. – Non trasmissibilità delle quote sociali

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte.

Titolo III

Articolo 12. – Organi sociali

Sono organi sociali dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- Il Comitato Direttivo,

- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Sindaci

Le cariche elettive ricoperte dai Soci non sono retribuite, fatta eccezione per i rimborsi spese.

Articolo 13. – Assemblea dei soci

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione Accademia di Disegno Onirico e a essa possono partecipare tutti i soci che risultino in regola con le quote associative da almeno tre mesi. Il suo funzionamento è stabilito dall'art. 2532 del Codice Civile.

Le assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie in relazione agli argomenti da trattare e sono convocate con avviso contenente il giorno e il luogo della prima e della seconda riunione e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione delle assemblee potrà essere spedito per posta ordinaria o per via telematica o essere pubblicato su un quotidiano di interesse nazionale o, infine, sul sito Internet dell'Associazione.

Nella richiesta della convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

All'assemblea ordinaria spetta:

- Approvare il rendiconto annuale;
- Nominare i membri elettivi del Comitato Direttivo, il Presidente e gli altri eventuali organi previsti dallo statuto;
- Deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo di competenza all'Assemblea;
- Nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- Nominare i membri del Collegio degli Arbitri.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in sua assenza.

Articolo 14. – Partecipazione all'assemblea

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di **tre** deleghe.

Articolo 15. – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un quinto del totale dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta lo delibera il Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno il Presidente, ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci.

Articolo 16. – Comitato direttivo: compiti e funzioni

Il Comitato Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

Al Comitato Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione di tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge e per Statuto spettano all'Assemblea o al Presidente

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

- nomina i Soci ordinari e onorari e delibera sul recesso e/o sulla esclusione di tutti i Soci;
- nomina il Tesoriere e il Segretario e ne determina le funzioni e i poteri. Le due cariche possono anche essere attribuite ad una sola persona;
- autorizza per uno svolgimento efficace delle attività dell'Associazione, la eventuale assunzione dei dipendenti, o licenziamento o di ogni atto dovuto nei loro confronti e di eventuali collaboratori retribuiti fissandone il trattamento economico, e conferisce incarichi esterni a collaboratori;
- determina diarie e rimborsi spese per i collaboratori interni ed esterni;
- propone all'assemblea la misura delle quote annuali;
- propone all'assemblea la misura della quota d'ingresso;
- istituisce uffici, delegazioni, e comitati, nomina incaricati regionali o di zona e altri organi rappresentativi dell'Associazione;
- fissa le modalità di amministrazione del patrimonio sociale, cura l'esecuzione delle delibere assembleari, propone modifiche statutarie ed emana i regolamenti nei vari settori di attività, questi ultimi con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- cura il progetto del rendiconto annuale e della relazione sulla gestione annuale;
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'associazione;
- autorizza la stipula di qualsiasi contratto e/o convenzione per il conseguimento degli scopi sociali;
- nomina al suo interno, se ritenuto opportuno, consiglieri con incarichi specifici;
- provvede alla costituzione di gruppi di lavoro finalizzati, con impegno a termine, dei quali approva contestualmente scopi, composizione e regolamento operativo;
- delibera sull'istituzione di organi di diffusione ufficiali dell'Associazione.
- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.
- decide in materia inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

Articolo 17. – Comitato direttivo: composizione e funzionamento

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni anno. E' composto da un minimo di tre membri scelti tra gli associati, rieleggibili nel tempo. Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri in carica compiti specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Comitato Direttivo è convocato dal

Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione del Comitato può essere fatta anche solo un giorno prima della riunione.

L'invio della convocazione può avvenire all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato da ciascun consigliere.

La riunione è valida anche se effettuata mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e il loro costante intervento.

La riunione è convocata tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Comitato dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie trattate. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Articolo 18. – Commissioni speciali

Il Comitato Direttivo può nominare una o più Commissioni Speciali per occuparsi dei programmi operativi dell'Associazione, con facoltà di portare a termine specifici obiettivi connessi e/o strumentali al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 19. – Comitato esecutivo: composizione e funzionamento

Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

Nell'ambito dei poteri conferiti dalla delega, viene attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. Non sono delegabili:

- l'approvazione dei regolamenti;
- l'approvazione delle modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
- l'approvazione del bilancio.

Articolo 20. – Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Associazione. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente può nominare Procuratori Speciali "ad negotia" e Procuratori speciali o generali alle liti. Il Presidente, in casi di particolare urgenza e indifferibilità, esercita le funzioni che spettano al Comitato Direttivo e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque afferenti l'attività dell'Associazione. Gli atti che comportano disposizione di somme o pagamenti a valere sulle disponibilità dell'Associazione devono essere controfirmati dal Tesoriere o, in caso di suo impedimento, dal Segretario.

Il Presidente dura in carica **quattro anni** ovvero per quel minor periodo stabilito all'atto della sua nomina, può essere revocato dal Comitato Direttivo. Il Presidente cessato dalla carica partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo con voto consultivo.

Articolo 21. – Attribuzione del segretario

Il Segretario coordina gli adempimenti tecnici e legali dell'Associazione, cura la redazione dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali e svolge tutte quelle mansioni che di volta in volta gli vengono richieste dal Presidente dell'Associazione. Il Comitato Direttivo nomina il Segretario tra i suoi membri.

Il Segretario può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta dal Comitato Direttivo.

Articolo 22. – Attribuzione del Tesoriere

Il Tesoriere gestisce la contabilità ordinaria dell'Associazione, autorizza il compimento delle operazioni finanziarie relative alla gestione sociale, opera sui conti correnti dell'Associazione eseguendo versamenti e prelievi e svolge tutte le altre funzioni operative connesse alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere riferisce al Comitato Direttivo e all'Assemblea sulla sua gestione e ne fornisce il rendiconto annuale. Il Comitato Direttivo nomina il Tesoriere tra i suoi membri. Il tesoriere può avvalersi della collaborazione di una persona o di una struttura scelta dal Comitato Direttivo.

Articolo 23. – Durata delle cariche di segretario e tesoriere

Il mandato del Segretario e del Tesoriere scade con il mandato del Comitato Direttivo; gli stessi possono essere eletti consecutivamente e possono essere revocati dal Comitato Direttivo.

Articolo 24. – Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea congressuale con voto palese e a maggioranza semplice, anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
4. I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
5. La carica di Sindaco all'interno dell'Accademia è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione medesima.
6. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
9. Il Collegio:
 - a. Controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - b. Verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - c. Predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
10. Esperite tutte le procedure informative e comunicative verso gli organismi dell'Associazione, il Collegio ha la facoltà, con relazione motivata ed approvata

all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire il caso all'assemblea dei soci.

Titolo IV

Articolo 25 – Patrimonio sociale

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni che risultino acquisiti dalla stessa sotto qualsiasi forma.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di ingresso;
- dalle quote ordinarie annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dalle entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- dalle contribuzioni erogate dagli Enti pubblici o privati, soci o non soci;
- dalle operazioni e liberalità di qualsiasi genere, accettate dal Consiglio Direttivo, preve le eventuali autorizzazioni previste dalla legge;
- da ogni altra entrata compatibile con la mancanza di scopo di lucro.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto oppure accantonati in appositi fondi o riserve con destinazione a necessità di bilancio future.

Resta espressamente vietata ogni distribuzione, sia diretta che indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno solare in corso.

Articolo 26. – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea dei soci può, con delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Articolo 27. – Bilancio

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci, il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. I soci possono prenderne visione.

Articolo 28. – Organi di diffusione dell'Associazione

Con delibera del Comitato Direttivo, l'Associazione può dotarsi di organi divulgativi ufficiali, sia su supporto cartaceo che con strumenti telematici, di nuova costituzione o già presenti sul mercato come prodotti editoriali di preminente interesse nel campo culturale e scientifico. In entrambi i casi, comunque, al fine di assicurare il rigoroso controllo scientifico del materiale destinato alla pubblicazione, i membri dei Comitati di Redazione saranno nominati dal Comitato Direttivo.

Articolo 29. – Controversie tra gli associati

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, anche con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, saranno sottoposte ad un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri verranno nominati una da ciascuna delle parti e il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del collegio.

Articolo 30. – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie su delibera dell'assemblea dei Soci **fondatori**.
L'Assemblea determinerà all'epoca dello scioglimento, le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri, ferma l'osservanza di tutte le altre norme inderogabili di Legge concernenti la messa in liquidazione, secondo le norme del vigente Codice Civile. Compiute tutte le operazioni relative, le rimanenti attività saranno devolute ad altre associazioni o fondazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 31. – Quote associative

La quota dei soci fondatori per il primo anno è di € 200 e di € 20 per gli altri anni;
La quota dei soci ordinari è di € 10;
La quota dei soci sostenitori è lasciata alla libertà degli stessi.
Per i soci onorari non è prevista alcuna quota.

Articolo 32. – Disposizioni finali

Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

